

CASSAZIONE, Sez. Lav., Sentenza 3 novembre 2021, n. 31485 - Pres. BERRINO - Rel. MANCINO - B.T. (Avv.ti G. CHIAIA NOYA, A. GAROFALO) c. INAIL (Avv.ti L. ROMEO, L. PUGLISI).

**Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Infortunio “in itinere” - Requisiti di indennizzabilità ex art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - Occasione di lavoro - Necessità - Fatto doloso del terzo - Limiti della tutela assicurativa.**

*È esclusa la tutela assicurativa, previdenziale e solidaristica, nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, pertanto, del tutto estranei all'attività lavorativa, nel qual caso il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa, comprensiva del percorso da e per il lavoro, risulta basato su mera coincidenza cronolo-*

(\*) Il commento di Claudia Morganti, *Aggressione mortale ascrivibile a raptus passionale nel tragitto casa-*

*gica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro (\*)*.

### *Svolgimento del processo*

1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1817 del 2015, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda svolta da B.T. volta ad ottenere la rendita ai superstiti per l'infortunio *in itinere* occorso alla figlia, Br.Ch., l'(OMISSIS), aggredita e uccisa mentre si recava al lavoro.

2. Con la premessa che l'aggressione mortale dovesse ascrivere a un raptus passionale dell'aggressore, conosciuto dalla lavoratrice in chat, condannato a pena detentiva per omicidio premeditato, la Corte ha escluso, nella specie, la configurabilità di un infortunio *in itinere* suscettibile di tutela assicurativa.

3. Avverso tale sentenza ricorre B.T., con due motivi, cui resiste l'INAIL, con controricorso.

4. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

*lavoro: è infortunio in itinere?*, segue il testo della sentenza in epigrafe.

*Motivi della decisione*

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del giudicato implicito, omessa pronuncia su fatti accertati in primo grado e omessa decisione su fatti coperti da giudicato e oggetto del contendere, per avere la Corte di merito valutato la rispondenza ai requisiti richiesti del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 210, in relazione ad un apodittico raptus passionale del soggetto e non ai fatti accertati in primo grado, rispetto ai quali si era già formato il giudicato interno per mancanza di contestazione da parte dell'INAIL.

6. Con il secondo motivo si deduce erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 210, e si assume che i fatti, come ricostruiti e non contestati, avrebbero dovuto far ritenere provata la vera e propria occasione di lavoro tra evento e percorso per recarsi al lavoro e non una mera coincidenza topografica e cronologica, per esservi tutti gli elementi dimostrativi della circostanza che la povera lavoratrice sarebbe stata ancora viva se quella mattina non si fosse recata al lavoro o non avesse percorso quella strada, si assume, inoltre, come acquisita la piena

prova dell'attività lavorativa come specifica condizione che aveva reso possibile l'omicidio, in considerazione della particolarità dei luoghi poco frequentati al momento dello spostamento, dell'orario, di primissima mattina, e dalla conoscenza degli stessi da parte dell'omicida che, per tali ragioni, aveva potuto agire indisturbato e pianificare la sua azione delittuosa.

7. Il ricorso è da rigettare.

8. Va premesso, innanzitutto, quanto al primo motivo, che in disparte l'eterogeneità dei plurimi profili di censura svolti nello stesso mezzo d'impugnazione, come tali inammissibili, il giudicato implicito invocato dalla parte ricorrente investe, invero, non già fatti accertati, e ampiamente pacifici, come emerge dalla sentenza impugnata, sibbene la valutazione e apprezzamento di essi sicché non si pone alcuna questione di giudicato interno a fronte della statuizione della Corte territoriale che ha escluso potersi annoverare l'evento funesto nella categoria normativa dell'occasione di lavoro.

9. Anche il raptus passionale, quale causa dell'aggressione mortale, evocato nel secondo mezzo per incrinare la decisione impugnata, non è affatto apodittico ma basato

sulla premeditazione, ritenuta dalla sentenza penale di condanna, e in ogni caso il motivo è inammissibile nei profili che investono, e criticano, l'apprezzamento compiuto dal giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

10. Tanto premesso, possono essere esaminate congiuntamente, per la loro connessione, le censure che devolvono alla Corte, per incrinare la sentenza impugnata, la cornice normativa dell'occasione di lavoro e i risvolti interpretativi laddove la causa violenta sia integrata, come nella specie, dall'aggressione mortale in danno della lavoratrice intenta a recarsi al lavoro.

11. Che non si tratti di tema connotato da assoluta novità, sul quale questa Corte di legittimità non si sia già interrogata, è testimoniato dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 17685 del 2015, nel quale sono già delineate, per l'interprete, le linee guida entro cui muoversi nel definire il rapporto tra fatto doloso del terzo e occasione di lavoro.

12. Risulta così affermata, e chiarita, la regola dell'esclusione della tutela assicurativa, previdenziale e solidaristica, nel caso in cui la causa violenta dell'evento occorso

al lavoratore, sul luogo o sulle vie del lavoro, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l'aggressore e la vittima e, pertanto, del tutto estranei all'attività lavorativa, nel qual caso il collegamento tra evento lesivo e attività lavorativa, comprensiva del percorso da e per il lavoro, risulta basato su una mera coincidenza cronologica e topografica, tale da escludere la possibilità di ritenere configurata l'occasione di lavoro.

13. Vale anche ricordare che, con la menzionata decisione, le Sezioni Unite, misurandosi con l'espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio *in itinere* - il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, che ha disciplinato l'infortunio *in itinere* nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 -, ne hanno chiarito la portata non derogatoria della norma fondamentale che prevede la necessità non solo della causa violenta ma anche della occasione di lavoro, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, la tutela è esclusa al venir meno dell'occasione di lavoro in quanto il collegamento tra evento e normale tragitto casa-lavoro diventa marginale e basato esclusivamente

su una mera coincidenza cronologica e topografica, come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali, tra aggressore e vittima, estranei all'attività lavorativa.

14. Si evince, dunque, dalla decisione del 2015 delle Sezioni Unite della Corte, che il fatto doloso del terzo esclude l'infortunio indennizzabile soltanto se la finalità dell'azione delittuosa sia estranea al lavoro, per essersi ingenerate situazioni di pericolo individuale alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro, mentre non lo esclude se persiste tra comportamento del terzo ed evento un collegamento funzionale con l'attività di lavoro, anche a prescindere da qualsiasi coincidenza cronologica e topografica.

15. Vale la pena di puntualizzare che per le aggressioni subite dal lavoratore, e dalla lavoratrice, durante il tragitto casa-lavoro, il comportamento del terzo costituisce una delle componenti causali dell'infortunio e l'aggressione non fa venire meno l'occasione di lavoro in quanto essa costituisce il fattore causale dell'infortunio reso possibile o comunque

agevolato dal fatto che la vittima si trovi a percorrere il tragitto naturale, vale a dire obbligato per raggiungere la sede lavorativa e, come tale, appunto, protetto dalla tutela assicurativa apprestata dall'ordinamento.

16. L'aggressione va, dunque, ricompresa nell'occasione di lavoro ogni qualvolta vi sia il nesso di occasionalità con l'attività tutelata e il tragitto protetto, anche se attività e tragitto non ne siano stati la causa ma abbiano quanto meno reso possibile o agevolato il perpetrarsi dell'azione violenta e criminosa.

17. La direzione intenzionale dell'atto doloso del terzo verso la vittima predeterminata, come per l'intento omicida del convivente della lavoratrice dettato da ragioni passionali estranee a qualsiasi causa lavorativa e preso in esame nella più volte richiamata decisione delle Sezioni Unite del 2015, spezza il nesso di occasionalità indispensabile ai fini della tutela, perché lo spostamento per motivi di lavoro rappresenta una mera coincidenza per essere la vittima esposta, di fatto, all'intento criminoso, ovunque si rechi o si trovi.

18. Il discrimine per la protezione assicurativa del lavoratore aggredito nel percorso obbligato tra casa e sede lavorativa è dunque che il

tragitto per o dalla sede lavorativa abbia semplicemente costituito il nesso di occasionalità necessaria con comportamenti del terzo sfociati in episodi delittuosi diretti a colpire vittime di un intento criminoso scelte a caso, agevolandoli o rendendoli possibili, mentre non costituisce evento protetto, meritevole della protezione assicurativa e solidaristica, la situazione di pericolo individuale che abbia esposto all'azione delittuosa dell'aggressore la sola vittima, per effetto dei rapporti interpersonali e, dunque, extralavorativi.

19. Il percorso che separa l'abitazione della lavoratrice dal luogo di lavoro, il normale percorso obbligato per svolgere la prestazione, rientra nella protezione riconosciuta dalla legge che estende la tutela a tutti gli eventi in qualche modo collegati con la necessità del lavoratore, e della lavoratrice, di trovarsi nella situazione di rischio per obblighi nascenti dal contratto di lavoro coesistendo, dunque, la causa violenta e l'occasione di lavoro come fattore causale dell'infortunio, reso possibile o agevolato dalla presenza della vittima malcapitata, in un determinato posto, per ragioni lavorative.

20. Il tragitto, da e per il lavoro, e i mezzi di locomozione adoperati

presentano sempre un nesso di occasionalità necessaria con eventuali azioni delittuose dirette a colpire vittime casuali e la lavoratrice vittima occasionale, e casualmente prescelta, è dunque protetta dalla legislazione previdenziale allorché fatti criminosi in suo danno avvengano in assenza di un movente personale che colleghi la vittima all'autore e in ragione del nesso di occasionalità necessario tra itinerario protetto e fatto delittuoso.

21. Diversamente dalla prospettazione difensiva della ricorrente, che ravvisa l'occasione di lavoro nel tragico evento occorso alla giovane lavoratrice, la non estraneità dell'autore dell'efferato delitto e il movente personalizzato e non indiscriminato, diretto a colpire esclusivamente la vittima designata e non chiunque si fosse recato al lavoro quella mattina, hanno reciso qualsivoglia nesso con l'attività lavorativa e fatto assurgere a marginale il collegamento tra il tragico evento occorso e il tragitto obbligato.

22. I rapporti personali tra aggressore e lavoratrice, rimanendo privo di significatività che siano stati intessuti via chat con la confidenziale rivelazione, da parte della lavoratrice, esclusivamente dei dati

identificativi degli orari e percorsi del tragitto casa-lavoro, non qualificano l'occasione di lavoro nel senso preteso nel pregnante snodo argomentativo critico coltivato con il mezzo d'impugnazione attraverso la valorizzazione dell'acquisita conoscibilità, da parte dell'aggressore omicida, dei dati identificativi per perpetrare l'efferato delitto in occasione lavorativa, ma piuttosto la escludono per il nesso di mera casualità tra il percorso lavorativo e l'aggressione mortale riconducibile esclusivamente ai rapporti tra vittima e aggressore.

23. In conclusione, agli effetti della protezione assicurativa l'aggressione è sempre ricompresa nell'occasione di lavoro anche quando non possa essere ricollegata, neppure indirettamente all'attività lavorativa svolta dall'assicurata, con l'unico limite dell'ipotesi in cui l'aggressione sia da ricollegarsi a ragioni extraprofessionali o a particolari rapporti tra vittima e aggressore, nel qual caso le circostanze lavorative costituiscono solo una delle possibili opportunità per porre in atto il movente delittuoso e perpetrare l'azione criminosa e tanto esclude che l'aggressione possa costituire evento protetto.

24. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi regolatori della materia non ravvisando, nella vicenda all'esame, l'occasione di lavoro per avere il tragico evento occorso alla lavoratrice per mano dell'uomo conosciuto in chat spezzato ogni nesso con la prestazione lavorativa.

25. Obiettiva delicatezza e peculiarità della questione all'esame della Corte consigliano la compensazione delle spese del giudizio.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso *ex art. 13, comma 1*, se dovuto.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il ricorso, spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso *ex art. 13, comma 1*, se dovuto.

*Conclusione*

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021.

## AGGRESSIONE MORTALE ASCRIVIBILE A RAPTUS PASSIONALE NEL TRAGITTO CASA-LAVORO: È INFORTUNIO IN ITINERE?

**Claudia Morganti**

Per la configurazione dell'infornio "in itinere" non è sufficiente che sussista la causa violenta, ma è necessario che tale causa sia collegata in qualche modo all'attività lavorativa, nel senso cioè che sia inerente alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio; con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale il collegamento tra l'evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti assolutamente marginale e basato su una mera coincidenza cronologica e topografica.

È ribadendo questo principio che la Suprema Corte - con la sentenza 31485/2021 - ha respinto il ricorso formulato dalla madre di una lavoratrice la quale aveva portato in giudizio l'INAIL per ottenere il pagamento della rendita ai superstiti in seguito ad un infornio mortale occorso alla figlia che era stata aggredita e uccisa, in modo premeditato, da una persona conosciuta in chat, mentre si stava recando a lavoro.

La richiesta risarcitoria all'INAIL era già stata respinta dalla Corte di Appello di Bari la quale - alla luce di questa dinamica dei fatti - aveva concluso che, benché la lavoratrice si trovasse sul percorso casa-lavoro, fosse carente il requisito dell'"occasione di lavoro" in quanto l'aggressione doveva ascriversi ad un "*raptus passionale dell'aggressore (...) condannato a pena detentiva per omicidio premeditato*" idoneo come tale ad interrompere il nesso causale tra attività lavorativa ed evento dannoso.

Con ricorso per Cassazione la madre della defunta si doleva del fatto che il giudice d'appello, per quanto di interesse, avesse escluso "la



*piena prova dell'attività lavorativa come specifica condizione che aveva reso possibile l'omicidio, in considerazione della particolarità dei luoghi poco frequentati al momento dello spostamento, dell'orario, di primissima mattina, e dalla conoscenza degli stessi da parte dell'omicida che, per tali ragioni, aveva potuto agire indisturbato e pianificare la sua azione delittuosa". Secondo la ricostruzione della ricorrente, infatti, "la povera lavoratrice sarebbe stata ancora viva se quella mattina non si fosse recata al lavoro o non avesse percorso quella strada".*

La Corte di Cassazione ha, tuttavia, respinto le censure e rigettato il ricorso.

Nel pervenire a tale conclusione la Suprema Corte ha richiamato innanzitutto l'orientamento delle Sezioni Unite (Cassazione 17685/2015) che si erano espresse - in un caso di omicidio consumato dal convivente della lavoratrice per ragioni passionali lungo il tragitto casa/lavoro - sull'interpretazione da dare all'art. 2 D.P.R. 1124/1965, confermando che per l'indennizzabilità di un infortunio, anche *in itinere*, occorre sempre l'occasione di lavoro.

In altre parole, sulla base dell'orientamento sposato dalle Sezioni Unite, in caso di fatto doloso del terzo, per dare luogo al risarcimento, il collegamento con l'"occasione di lavoro" non deve essere marginale e basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e di luogo (circostanza quest'ultima che sarebbe, per contro, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima, rapporti cioè del tutto estranei all'attività lavorativa).

In tal senso, Cass. 13599/2008, Cass. 4478/1998, Cass. 1017/1989. D'altronde, tale soluzione ermeneutica risulta conforme, sul piano oggettivo, alla disciplina dettata dall'art. 12 del D.Lgs. 38/2000. Tale norma, infatti, "*ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio in itinere, già elaborata dalla*

*giurisprudenza, inserendola nell'ambito della nozione di "occasione di lavoro" di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, di guisa che è in dubbio che il comma aggiunto non può che essere pur sempre letto nel quadro del sistema delineato dal citato art. 2, che al primo comma detta la normativa fondamentale della materia, secondo la quale l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro" (Cass. 17685 cit.).*

Per completezza, si evidenzia che nel tempo la giurisprudenza si era espressa in modo non sempre univoco, essendosi, infatti, affermato anche un indirizzo meno restrittivo che tendeva ad estendere il concetto di infortunio *in itinere* a tutti gli eventi dannosi, anche quelli imprevedibili e atipici - purché indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato - che si fossero verificati lungo il percorso che collega l'abitazione con il luogo di lavoro.

Tale diverso indirizzo, tendente all'estensione del concetto di evento tutelato - poi confutato dalle Sezioni Unite - muoveva dal presupposto che il rischio inerente al percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro e/o viceversa, è sempre protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 11545/2012).

Sulla scia, dunque, di quelle che sono "*le linee guida entro cui muoversi nel definire il rapporto tra fatto doloso del terzo e occasione di lavoro*" stabilite dalle Sezioni Unite, la Cassazione nella pronuncia in commento ha rilevato come, nel caso in cui la causa violenta sia costituita dal fatto del terzo, occorre indagare la direzione intenzionale dell'atto, posto che il comportamento dell'aggressore non fa necessariamente venire meno l'occasione di lavoro.

Si possono, infatti, citare numerose sentenze che hanno riconosciuto l'indennizzabilità dell'infortunio in casi di aggressione lungo il tragitto casa-lavoro con la motivazione dell'emersione del nesso causale:

- Cass. 3776/2008: la Suprema Corte aveva annullato la sentenza di

merito che aveva escluso l'indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* accaduto ad un lavoratore che, mentre faceva ritorno dal luogo di lavoro con la propria moto a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, era stato affrontato da due malviventi, aggredito con pugni e colpi di arma da fuoco e rapinato della moto;

- Cass. 774/1999: la Suprema Corte aveva confermato la sentenza di merito che aveva affermato l'indennizzabilità di un infortunio occorso ad un dipendente raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era a bordo della propria autovettura per far ritorno alla sua abitazione, poiché in precedenza era stato minacciato sul luogo di lavoro per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto.

Ciò premesso, nel caso in esame, osserva la Corte di Cassazione, la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi al caso di specie, avendo rilevato come la non estraneità dell'autore del delitto e il movente personalizzato (e non indiscriminato), diretto a colpire esclusivamente la vittima designata, avessero reciso qualsivoglia nesso con l'attività lavorativa e "*fatto assurgere a marginale il collegamento tra il tragico evento occorso e il tragitto obbligato*". In buona sostanza, nella vicenda in commento si era verificata, secondo i giudici, una situazione di pericolo personale alla quale la sola vittima, di fatto, era esposta ovunque si fosse recata o trovata, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro.